



† SILVANO

Per la misericordia di Dio Vescovo di Luni ed Esarca d'Italia e della Sicilia
ed Archimandrita del Sacro Monastero di San Serafino di Sarov

Avendo udito il parere dei venerabili figli e fratelli, membri del Consiglio Episcopale della Diocesi ed Esarcato: il Protopresbitero Vitale Stelyan, vicario generale *in spiritualibus*; Arcidiacono Serafino Sanserafinita, vicario generale *in temporalibus*; Archimandrita Mattia Sanserafinita, vicario episcopale per il nord; Stavroforo Economo Stefano Dell'Isola, vicario episcopale per il centro-sud; e considerato che lo Statuto elaborato dal Consiglio Episcopale appare idoneo al suo scopo di regolare la vita dell'Eparchia ed Esarcato e nello stesso tempo appare aperto a future modifiche che gli eventi dovessero suggerire; considerato quanto era da considerarsi ed invocato il Santo Nome di Dio,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1 E' approvato lo Statuto dell'Eparchia ed Esarcato che entra in vigore oggi, lunedì 29 luglio (11 agosto del calendario civile vigente) 2008, commemorazione dei Santi Martiri Callinico e Teodota.

Art. 2 Dovendosi quindi provvedere alla nuova costituzione del Tribunale Ecclesiastico, esso viene così composto: Presidente Sua Eminenza il Vescovo Silvano di Luni; Stavroforo Economo Stefano Dell'Isola, Giudice ordinario; Sacerdote Daniele Marletta, Giudice ordinario (provvisoriamente con funzione anche di cancelliere); Archimandrita Mattia Sanserafinita, Promotore di giustizia; Arcidiacono Serafino Sanserafinita, sostituto Promotore di giustizia.

Art. 3 E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il presente Statuto. Il testo medesimo, composti di undici cartelle dattiloscritte, numerate e siglate dal Vescovo e dal Segretario del Consiglio Episcopale, entra a far parte del presente Decreto come allegato "A" e sua parte integrale e sostanziale.

Dalla residenza episcopale nel Monastero di San Serafino di Sarov in Pistoia, lunedì 29 luglio (11 agosto del calendario civile vigente) 2008, commemorazione dei Santi Martiri Callinico e Teodota.

Protopresbitero Vitale Stelyan, vicario generale *in spiritualibus*

Arcidiacono Serafino Sanserafinita, vicario generale *in temporalibus*

Archimandrita Mattia Sanserafinita, vicario episcopale per il nord

Stavroforo Economo Stefano Dell'Isola, vicario episcopale per il centro-sud e segretario del Consiglio Episcopale



STATUTO DELLA DIOCESI DI LUNI ED ESARCATO D'ITALIA

Approvato nel Consiglio Diocesano da Sua Eminenza Silvano, Vescovo di Luni ed Esarca d'Italia

Capitolo I Le norme comuni

Art. 1 La Diocesi di Luni, alla quale è unito *aeque principaliter* l'Esarcato d'Italia, fa parte della Santa Chiesa Locale Greco-ortodossa, sotto la giurisdizione della Santa Sinodo della Chiesa Greca Tradizionale - parte resistente (*enistámeni*). Il Vescovo Diocesano, che è nominato dalla Santa Sinodo, è il reggente, il pastore ed il padre della Diocesi. Egli porta il titolo canonico di Sua Eminenza Reverendissima il Vescovo di Luni, Esarca dell'Italia e della Sicilia ed Archimandrita del Sacro Monastero di San Serafino di Sarov.

Art. 2 La Diocesi ed Esarcato, per comodità amministrativa, può essere dal Vescovo diocesano suddiviso in Vicariati. I Vicari sono presbiteri nominati dal Vescovo diocesano e sono subordinati a lui. Di norma, ai Vicari zionali devono far riferimento tutti i chierici appartenenti alle singole aree giurisdizionali di competenza. Qualora, per particolari casi di necessità, chierici si rivolgano direttamente al Vescovo, questi devono informarne comunque il Vicario di zona. E' quindi evidente che questa è la prassi corretta da osservare laddove, in appresso in questo Statuto, venga indicata la possibilità di rivolgersi o al Vescovo o al Vicario di zona.

Art. 3 La Diocesi è stata fondata con Decreto della Santa Sinodo della Chiesa Greca Tradizionale presieduta dal Protogerarca e sotto tale

Sinodo resterà fino alla riunificazione della Chiesa Greca attraverso l'eliminazione degli errori riguardanti l'ecumenismo e il calendario o - nel caso ciò non sia possibile - fino al ritorno glorioso del Signore.

Art. 4 La Diocesi unisce le comunità dei fedeli, le parrocchie, le fraternità, i monasteri maschili e femminili, le scuole di teologia, i centri culturali e sociali, le famiglie e i singoli credenti della religione cristiana ed autenticamente ortodossa.

Art. 5 I confini geografici della Diocesi, come quelli dell'Esarcato, sono definiti dalla Santa Sinodo della Chiesa Greca Tradizionale e possono dalla stessa essere modificati.

Art. 6 Le comunità dei fedeli, le parrocchie, le fraternità e i monasteri ortodossi provenienti da un'altra realtà possono essere accolti nella Diocesi se da essi perviene la loro richiesta ufficiale e se loro accettano la dottrina Ortodossa in pienezza, nella forma accettata dalla nostra Chiesa, nonché lo stile di vita definito dal presente Statuto ed in genere dalla nostra Santa Sinodo. Lo stesso vale per i singoli chierici e monaci.

Art. 7 La Diocesi ha diritto di aprire e registrare presso i competenti Uffici, presso il Ministero dell'Interno e presso ogni altro Organo della Pubblica Amministrazione, nei termini previsti dalla Legge: le parrocchie, i monasteri e le altre realtà pastorali, culturali e assistenziali sulle quali la Diocesi ha giurisdizione canonica, senza che da questo possa derivare indebita ingerenza degli Organi dello Stato nelle questioni ecclesiastiche *stricto sensu*. Gli edifici usati per questo scopo possono essere:

- a) proprietà ecclesiastica della Diocesi per mezzo del suo Ente esponentiale e patrimoniale A.C.O., riconosciuto con D.P.R. del 14/01/1998 e successivo D.P.R. del 28/07/2004;
- b) proprietà dello Stato Italiano o dei Comuni o altri Enti Locali, concessi alla Chiesa con contratto di sufficiente lunghezza da rassicurare la comunità presente;
- c) proprietà di privati, con il diritto di adattarli per l'uso liturgico, per un tempo indeterminato o almeno novennale. Non si può usufruire per celebrare la Divina Liturgia di edifici ecclesiastici che appartengano ad altre confessioni, a

meno che non siano concessi senza condizioni, a tempo indeterminato e nuovamente consacrati.

Art. 8 Il Vescovo diocesano conferma la validità dei documenti con la sua firma e con il sigillo personale o diocesano, e agisce sempre e comunque in nome e rappresentanza della Diocesi. Può fare contratti e altre transazioni con banche, aziende, Enti, ecc., e rappresentare la Diocesi in giudizio insieme con l'Ente esponenziale e - ove possibile - anche disgiuntamente.

Art. 9 Nella sua attività la Diocesi si governa con le Regole Apostoliche della Chiesa Unica Santa Cattolica ed Apostolica, dei Santi Concili Ecumenici e con le direttive della Santa Sinodo della Chiesa Greca Tradizionale e con le disposizioni normative del Vescovo ordinario.

Art. 10 La Diocesi di Luni e l'Esarcato d'Italia sono in possesso di personalità giuridica per mezzo del proprio Ente esponenziale.

Capitolo II

L'ordine e l'amministrazione della Diocesi

Art. 1 Il Vescovo diocesano è il capo, il pastore ed il padre della Diocesi a decorrere dalla sua Intronizzazione da parte della Santa Sinodo della Chiesa Greca Tradizionale per mezzo del Protogerarca o di un altro Vescovo che lo rappresenti.

Art. 2 Il Vescovo diocesano nomina i Protosincelli (in persona del Protopresbitero e dell'Arcidiacono, secondo l'antico uso della Chiesa; ed essi sono le prime dignità della Diocesi e dell'Esarcato, dopo il Vescovo) e sceglie fra i chierici il corpo ausiliare - il Consiglio Episcopale - composto dai due collaboratori immediati sopradetti e dai Vicari zionali. Il Protopresbitero-Protosincello svolge, oltre alla funzione di Vicario generale, anche quella di Vicario zonale della Diocesi di Luni.

Art. 3 Il Consiglio Episcopale viene convocato ordinariamente due volte all'anno. Esso nomina altresì il Tribunale Ecclesiastico Diocesano

ed Esarcale e gli altri membri della Curia (Cancelliere, Archivista, ecc.).

Art. 4 In caso di assenza o impedimento del Vescovo diocesano, le decisioni di ordinaria amministrazione sono assunte dal Protopresbitero-Protosincello nelle materie spirituali, e dall'Arcidiacono-Protosincello nelle materie amministrative. Le decisioni di straordinaria importanza sono assunte dagli stessi con il consenso del Consiglio Episcopale, concordandoli con il Vescovo, telefonicamente o con gli altri mezzi di comunicazione celere. Ove il caso, se ne farà risultare da un processo verbale. Ove sia il caso, è bene consultarsi col Collaboratore Amministrativo dell'Ente A.C.O.

Art. 5 In caso di decesso del Vescovo diocesano, l'amministrazione provvisoria spetta al Protopresbitero ed all'Arcidiacono, come specificato al precedente Art. 2, e, se essi non sono subito reperibili, spetta al chierico più anziano di grado o di ordinazione, finché la Sinodo non assegni il reggente provvisorio. Comunque, alla morte del Vescovo diocesano, il Protopresbitero prende immediatamente in consegna tutti gli effetti della Diocesi, appone i sigilli alle stanze di uso personale del Vescovo dopo che ne sia stata rimossa la salma, e dà immediato avviso alla Curia del ProtoGerarca della Santa Sinodo, prima telefonicamente, poi mediante telegramma. Nella vacanza della sede si nomina nelle celebrazioni il ProtoGerarca e, ove già nominato, il Vescovo reggente.

Art. 6 Il Vescovo diocesano con i suoi immediati collaboratori (i membri del Consiglio Episcopale) compie le seguenti funzioni:

- a) Osserva che nelle parrocchie subordinate i sacerdoti e gli altri chierici compiano i loro doveri correttamente, controlla la formazione morale e religiosa dei parrocchiani, e s'impegna a che il popolo di Dio professi la Vera Fede Ortodossa e venga opportunamente istruito sia mediante le omelie liturgiche, sia mediante le opportune catechesi, specie in preparazione al Battesimo e al Matrimonio.
- b) Porta alla conoscenza del clero e dei fedeli le Direttive della Santa Sinodo e del ProtoGerarca.
- c) Convoca le Riunioni del Clero, ordinarie una volta l'anno, mandando il comunicato scritto tramite la posta, anche elettronica, almeno 30 giorni prima, perché i chierici abbiano

il tempo di liberarsi da altri impegni; esse sono della durata necessaria all'esaurimento dell'ordine del giorno della riunione. Per le riunioni straordinarie possono essere convocati i membri del clero locale e quelli che sono in grado di intervenire in breve tempo.

- d) Istruisce il clero su quello che riguarda la vita religiosa personale e parrocchiale, nomina i padri e le madri spirituali della Diocesi per il popolo, per il clero e per i monasteri.
- e) Compie gli atti sanzinatori nei confronti dei chierici e dei laici per la correzione della loro vita religiosa.
- f) Conferisce le dignità ecclesiastiche ai chierici e le onorificenze ai laici, se ritiene opportuno di premiarli per i loro meriti davanti alla Chiesa e davanti alla Patria. Ci si riferisce qui sia agli onori ecclesiastici propriamente detti, sia alle decorazioni della Croce dei SS. MM. Agapito ed Alessandro secondo il loro proprio Statuto.
- g) Impartisce le ordinazioni minori, gli ordini diaconale e presbiterale, nomina i parroci ed i rettori per le parrocchie. I parroci possono essere rimossi solo dopo giudizio del Tribunale Ecclesiastico per gravi infrazioni od omissioni. I rettori, invece, sono *ad nutum episcopi*. Nel caso di apertura di missioni che non garantiscano stabilità nel tempo, il Vicario zonale che apre la missione nomina rettore della stessa un prete tratto dal suo clero. In caso di chiusura della missione, gli atti relativi vengono compiuti dal Vicario zonale stesso. Quando invece il Vicario zonale ritiene che la missione abbia acquistato la necessaria stabilità per poter essere elevata a Parrocchia, ne riferisce al Vescovo per gli opportuni provvedimenti.
- h) Tonsura i monaci (qualora non abbiano un Igumeno) e le monache, emana i decreti canonici per l'apertura dei monasteri e delle schiti sia maschili, sia femminili, delle chiese ospedaliere, delle cappelle private e cimiteriali o nei luoghi di detenzione, e si impegna alla loro tempestiva registrazione presso gli uffici competenti.
- i) Rilascia o meno le lettere di dimissione richieste dai chierici nel termine fra una settimana e un mese. Trascorso tale termine, esse si intendono rifiutate.

- j) Controlla le condizioni degli immobili e l'esibizione dei lavori di restauro degli edifici ecclesiastici e comunica alle autorità locali le esigenze materiali delle parrocchie.
- k) Nomina l'Economo (in persona dell'Arcidiacono) della Diocesi ed Esarcato per amministrare i beni materiali della Diocesi stessa in collaborazione con il commercialista dell'ACO. In particolare, l'Arcidiacono amministra i beni della Diocesi ed Esarcato e del Monastero episcopale di San Serafino e delle sue dipendenze (metòchia). Interviene, su mandato del Vescovo, nell'amministrazione di singole parrocchie ogni qual volta ciò si renda necessario per circostanze particolari.
- l) Concede la benedizione per la celebrazione dei Matrimoni dei fedeli, in quanto questi non possono essere celebrati senza la benedizione episcopale. Quelli con effetti civili sono celebrati dai sacerdoti cittadini italiani secondo la legge vigente. I Matrimoni dei coniugi che sono già sposati civilmente sono celebrati anche dai sacerdoti che non sono cittadini italiani e comunque sempre con la adeguata registrazione nell'apposito libro del registro parrocchiale.
- m) Applica o meno l'Economia Ecclesiastica (ricezione degli eterodossi nella Chiesa Ortodossa, seconde nozze, matrimoni misti, matrimoni di coscienza, funerali dei non Ortodossi, ecc.). Essa è prerogativa esclusiva del Vescovo o del Vicario generale munito di speciale mandato. Ove necessario, dispone che si compia un vero processo canonico. Compie comunque tutti gli impegni che derivano dalla dignità episcopale secondo i Sacri Canoni della Chiesa Ortodossa, la Tradizione Patristica, le Direttive dei Concili Ecumenici e le Decisioni della Santa Sinodo della Chiesa Greca Tradizionale. Per la migliore amministrazione della Diocesi, il Vescovo visita le parrocchie almeno una volta l'anno, dove celebra la Liturgia Pontificale, predica, controlla la vita parrocchiale, i registri, l'edificio del culto e fa eventuali osservazioni al parroco. La parrocchia interessata alla visita dovrà assicurare, tranne casi particolari, l'alloggio e il vitto e i trasporti del Vescovo e del suo convisitatore. Ciò verrà fatto in modo modesto e senza sfarzo.

Art. 7 Le competenze del Consiglio Episcopale sono le seguenti:

- a) preparare le riunioni del clero con relativo ordine del giorno e selezione degli argomenti da discutere;
- b) controllare che i bilanci annuali siano consegnati tempestivamente al collaboratore amministrativo dell'A.C.O.;
- c) controllare l'esecuzione delle Delibere Episcopali;
- d) rivedere, se necessario, le ripartizioni interne della Diocesi ed Esarcato;
- e) raccogliere informazioni di natura ecclesiastica, teologica, disciplinare, politica, sociale, ecc. per gli aggiornamenti della pastorale diocesana.

Art. 8 Nelle parrocchie e nei monasteri della Diocesi di Luni ed Esarcato d'Italia, alla Divina Liturgia possono celebrare o conceleberrare solo i chierici delle Chiese Locali in Comunione Eucaristica con la Santa Sinodo della Chiesa Greca Tradizionale, previa benedizione del Vescovo o del Vicario zonale.

Art. 9 I parroci devono impegnarsi nell'adeguata preparazione spirituale degli sposi prima del Matrimonio religioso, e dei genitori e dei padrini prima del Battesimo; nonché particolare cura dedicheranno ai catecumeni adulti. Cureranno quindi la preparazione dei genitori e dei padrini di battesimo con almeno 2 o 3 incontri prima di amministrare il sacramento, e così per i Matrimoni. Le persone adulte che desiderano essere battezzate devono compiere il percorso di catecumenato con una durata variabile che dipende dall'avanzamento del loro cammino spirituale. Possono essere assegnati catechisti, nominati dal Vescovo o dal Vicario di zona, per assistere il loro percorso catecumenale.

Art. 10 La posizione ecclesiologicala della Diocesi di Luni ed Esarcato d'Italia non permette ai chierici e ai laici di partecipare ad incontri interreligiosi con gli eterodossi dove sia prevista la preghiera comune, non approva il movimento ecumenico che relativizza la Verità di Dio e la Santa Fede Cattolica e Apostolica e non accetta la cosiddetta Teologia dei Rami.

Tuttavia, i chierici e i laici della Diocesi possono partecipare agl'incontri puramente civili e laddove si affrontano anche argomenti teologici e religiosi, pur con grande attenzione a non deviare dalla retta dottrina, senza alcuna forma di relativismo. Non sussiste alcun

problema per la partecipazione ad iniziative di natura sociale, pedagogica, ecologica, in favore della pace e formativa.

Capitolo III **Struttura Amministrativa della Diocesi.**

Art. 1 Presso la Diocesi è insediato il Tribunale Ecclesiastico, formato dal Vescovo Diocesano e da due Presbiteri eletti dal Consiglio Episcopale, nonché dal promotore di giustizia (pubblico ministero) e dal cancelliere, scelti tra gli altri chierici e i laici.

In caso di suo impedimento, il Vescovo sarà sostituito dal Protopresbitero-Vicario generale.

Art. 2) Le competenze del Tribunale Ecclesiastico sono le seguenti:

- a) le indagini preliminari della causa esposta al Tribunale, che spettano al promotore di giustizia;
- b) la conciliazione dei conflitti fra chierici, o fra chierici e laici, se sia ritenuta possibile; altrimenti, la celebrazione del processo con relativa sentenza;

Art. 3 Presso la Diocesi operano la cancelleria e l'archivio. Gli addetti alla cancelleria sono scelti e nominati dal Vescovo.

Art. 4 Per quanto riguarda le attività che la Diocesi ha il diritto di svolgere, si rimanda alle parti relative dello statuto dell'Ente esponenziale A.C.O.

Capitolo IV **Fonti di sostentamento della Diocesi ed Esarcato e loro ripartizione**

Art. 1 Le fonti finanziarie della Diocesi derivano da:

- a) offerte libere dei fedeli, di aziende, di fondazioni e di altri Enti;
- b) entrate che derivano dalla vendita degli oggetti di culto;
- c) contributi delle parrocchie e delle comunità subordinate;
- d) offerte che provengono da altre fonti.

Art. 2 L'amministrazione dei beni finanziari spetta al Vescovo che la esercita per mezzo dell'Arcidiacono e dei suoi collaboratori sull'esempio del Santo Protomartire Stefano e dei primi sette Diaconi, perché non è giusto che chi si dedica al servizio della Parola Divina sia distratto eccessivamente dalle cose materiali (cfr. *Atti 6, 2*)

Art. 3 Gli immobili, i terreni, i risparmi, gli oggetti di culto, i mobili, e gli altri beni posseduti dalla Diocesi, acquistati per mezzo dei contributi e delle offerte o ricevuti in dono, sono esenti da tassazione come da legge, purché destinati al culto o ad opere senza scopo di lucro. La Diocesi, per principio, non desidera privilegi quando svolge attività soggette a tassazione, anche per essere di esempio ai fedeli che devono comprendere come per il cristiano pagare le tasse sia un dovere morale e non solo puramente civile.

Art. 4 Il Vescovo controlla il bilancio annuale della Diocesi, prima che sia inviato in esame per l'approvazione da parte dell'Ente patrimoniale ed esponenziale A.C.O.

Art. 5 In ogni parrocchia prestano servizio, a seconda della necessità, uno o più provveditori per le questioni economiche (*epitropi*), nominati esclusivamente dal Vescovo e con il compito di controllare le entrate e le uscite, pagare i conti della stessa, e, secondo la disposizione del Vescovo, dare al Parroco e agli altri chierici al servizio fisso della parrocchia le loro eque spettanze. Essi annotano tutti i movimenti di entrate ed uscite su un registro di prima nota, allegando i giustificativi di spesa, e lo mostrano a richiesta delle autorità ecclesiastiche.

Essi detengono in modo esclusivo le chiavi delle cassette delle offerte e, nei casi di propria assenza, anche temporanea, le affidano ad un fedele di fiducia, informandone il parroco o rettore e, anche telefonicamente, il Vicario zonale. Inoltre, sensibilizzano i fedeli sulle necessità economiche della Parrocchia in modo che essi si sentano coinvolti in prima persona nel mantenimento di essa. Rendono conto periodicamente al Parroco della situazione di cassa e collaborano con lui con il dovuto rispetto.

Fa eccezione la chiesa cattedrale, dove i provveditori sono in numero almeno di tre e costituiscono la *epitropia cattedrale*.

Art. 6 Per “diritti dell’epitrachìlio” si intendono quelle offerte fatte personalmente al celebrante o concelebante, date per scopi legati ad atti sacri, come, ad esempio, le commemorazioni della Santa Pròtesi, le offerte per i sacramenti e gli altri uffici richiesti dai fedeli, come Battesimi, Matrimoni, Funerali ecc.

Nelle Parrocchie ove servano più chierici di ordine almeno diaconale, è cura del parroco organizzare una equa ripartizione dei servizi sacri tra i chierici stessi. Il Vescovo o il Vicario zonale controllano che questa ripartizione sia fatta secondo criteri di equità; e, in caso contrario, la modificano di loro propria autorità.

Quando il Vescovo celebra pontificalmente, i diritti dell’epitrachìlio spettano esclusivamente a lui. Egli ne dispone a sua discrezione.

Quando un Presbitero celebra da solo, i diritti dell’epitrachìlio appartengono a lui solo.

Quando ci sono più concelebanti, di grado almeno diaconale, i diritti dell’epitrachìlio si dividono equamente tra di loro.

Si precisa che per quanto riguarda le offerte per le commemorazioni alla Santa Pròtesi, queste vengono divise anch’esse tra tutti i concelebanti alla Divina Liturgia, come sopra specificato.

I chierici minori annessi ad una parrocchia sono ricompensati a discrezione del Parroco.

Art. 7 Per “diritti parrocchiali” si intendono le offerte che vengono messe nelle cassette parrocchiali o nel cesto della raccolta, e anche quelle per l’acquisto delle candele o semplicemente come contributo od elemosina. Queste offerte sono di spettanza del tempio e servono per le spese ad esso relative.

Art. 8 Per “diritti diocesani” si intende una quota di denaro che, secondo le possibilità della parrocchia, gli epìtropi in accordo col parroco decidono ogni anno, in occasione delle festività natalizie, di presentare come dono al Vescovo.

Capitolo V

Norme conclusive.

Art. 1 La Diocesi può essere fatta cessare di esistere solo per decisione della Santa Sinodo della Chiesa Greca Tradizionale e di nessun altro

potere. In caso di cessazione della Diocesi, tutti i beni dovranno essere trasferiti secondo quanto dispone lo Statuto dell'Ente esponenziale e le Leggi dello Stato.

Art. 2 Gli stemmi, i sigilli diocesani e le insegne in genere sono quelli concessi con decreto del Capo dello Stato.

Capitolo VI

Norme transitorie e finali

Art. 1 Questo Statuto abolisce tutti i decreti vescovili che fossero con esso in contrasto.

Art. 2 Il Consiglio Episcopale, ove necessario, colmerà i vuoti che dovessero essere rilevati, mediante appositi atti normativi. Questi atti normativi possono, qualora il Vescovo lo ritenga necessario, sentito il parere del Consiglio Episcopale, essere inseriti in questo Statuto come sua parte integrante.